



IMPOSTE SUL REDDITO

Il requisito della “compagine sociale” nell’assegnazione e cessione agevolata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Per poter **beneficiare delle agevolazioni**, è imprescindibile che **i soci siano iscritti nel libro soci**, qualora questo sia prescritto, entro una data di riferimento specifica. Per le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025, tale termine è stato fissato **al 30 settembre 2024**. Una condizione alternativa prevede che l’iscrizione sia avvenuta **entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio** (quindi **entro il 30 gennaio 2025**), ma solo se in forza di un **titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024** (in assenza del libro soci la dimostrazione della qualifica di socio alla data del 30 settembre 2024 deve essere fornita attraverso un titolo idoneo avente data certa).

L’Agenzia delle Entrate ([circolari n. 26/E/2016](#) e [n. 37/E/2016](#)) ha fornito diverse delucidazioni riguardanti situazioni specifiche:

- **modifiche delle quote di partecipazione:** variazioni nella percentuale di partecipazione dei soci intervenute tra la data di riferimento (30 settembre 2024) e la data effettiva dell’assegnazione o cessione agevolata non impediscono l’applicazione dell’agevolazione. Ai fini dell’operazione, la **percentuale da considerare è quella esistente al momento dell’assegnazione**;
- **subentro dell’erede:** la circostanza che un erede acquisisca la qualifica di socio, per effetto dell’accettazione dell’eredità, dopo il 30 settembre 2024, **non preclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione**. Questo perché non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione;
- **partecipazioni intestate a società fiduciarie:** anche i fiduciari che avevano intestato la propria **partecipazione a una società fiduciaria entro il 30 settembre 2024** possono fruire dell’agevolazione, a condizione che il rapporto fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria fosse già in essere prima di tale data;
- **diritto di usufrutto sulla partecipazione:** nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la **qualifica di socio**, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, è **da riferirsi al nudo proprietario**;
- **operazioni straordinarie (fusioni e scissioni):** se operazioni come fusioni o scissioni



sono state **perfezionate dopo il 30 settembre 2024**, le agevolazioni possono comunque essere applicate a favore dei **soci della società risultante dall'operazione** (società incorporante o beneficiaria). L'importante è che tali soci fossero già soci della società incorporata o scissa alla data di riferimento, in virtù del principio di continuità fiscale che assiste tali operazioni;

- **nuovi soci dopo la data di riferimento:** l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale dopo la data di riferimento non comporta la perdita dei benefici. Tuttavia, le **agevolazioni saranno riservate esclusivamente ai soci** che già possedevano la qualifica alla data del 30 settembre 2024. Ciò implica che, se l'operazione di assegnazione deve coinvolgere tutti i soci (come spesso richiesto), le **attribuzioni ai nuovi soci saranno soggette al regime fiscale ordinario**.

È, inoltre, importante distinguere **tra assegnazione e cessione agevolata**, in quanto queste operazioni presentano requisiti distinti per quanto concerne **la compagine sociale e le loro ricadute sul patrimonio netto**. L'assegnazione richiede il rispetto del **principio della parità di trattamento tra i soci** (nota come *par condicio*). Ogni socio ha diritto a ricevere un **bene con un valore proporzionale alla propria partecipazione sociale**. **Eventuali differenze** di valore possono essere compensate tramite un **conguaglio in denaro**. L'assegnazione comporta una riduzione del patrimonio netto della società, rendendo quindi necessaria la verifica della capienza delle riserve contabili rispetto al valore contabile del bene da assegnare. Va notato che **nelle operazioni eseguite in fase di liquidazione della società**, non è richiesta la riduzione del capitale sociale né l'annullamento di una riserva disponibile, ma è **sufficiente accertare che la società sia priva di debiti** o abbia accantonato le somme necessarie per farvi fronte.

A differenza dell'assegnazione, la **cessione di beni ai soci non impone necessariamente il coinvolgimento di tutti i soci**. Un singolo bene può essere ceduto a un **unico socio mantenendo il diritto alle agevolazioni**. Questa operazione non **comporta una diminuzione del patrimonio netto**, bensì una semplice permutazione dell'attivo patrimoniale: gli immobili ceduti vengono rimpiazzati da liquidità o crediti verso i soci. Ai fini del **calcolo dell'imposta sostitutiva**, il valore normale corrisponde solitamente al **corrispettivo indicato nell'atto di cessione**.